



ISTITUTO TUTELA ASSISTENZA COMMERCIO
TURISMO E SERVIZI ° CONFESERCENTI °

Prot. n. 276.11/2015 MF/ac

PENSIONE DI VECCHIAIA

Nel messaggio l'Istituto ha ricordato (circ. Inps n° 120/13) che l'art. 1, comma 239, **Legge n° 228/12**, trova applicazione nell'ipotesi in cui i soggetti, iscritti a due o più forme assicurazione obbligatoria per I.V.S. e Gestione separata, non abbiano maturato il diritto al trattamento pensionistico in una delle predette gestioni.

Tanto premesso, l'INPS ha fatto presente che, per il soggetto in possesso di **contribuzione autonoma e dipendente occorre avere riguardo ai criteri di cui alla legge n° 613 del 1966**, al fine di verificare il raggiungimento del diritto al trattamento pensionistico, ostatico alla facoltà di cumulo, ancorché il soggetto possieda anche contribuzione nelle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione obbligatoria.

Infatti, la Legge n° 613/66 all'art. 20, comma 1, stabilisce che i periodi di contribuzione nella Gestione istituita dalla predetta legge si cumulano con quelli coperti da contribuzione nell'A.G.O, nonché con quelli relativi ad altra attività autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'I.V.S..

PENSIONE DI INABILITÀ

Nella circolare viene ricordato che l'art. 1, comma 240, Legge n° 228/12, ha disposto il cumulo della contribuzione per i richiedenti la pensione di inabilità iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima (circ. Inps n° 140/13).

L'Istituto ha quindi precisato che in presenza di contribuzione esclusivamente nel **F.P.L.D. e nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi**, la pensione di inabilità richiesta **dal 1° Gennaio 2013 deve continuare ad essere liquidata applicando la Legge n° 513/66, artt. 20 e 21**. Quindi, la liquidazione della pensione con il cumulo della contribuzione si effettua nella gestione autonoma, in quanto il cumulo della contribuzione è previsto nella gestione autonoma e non nell'A.G.O. dipendenti.

Nel caso il richiedente la pensione di inabilità possieda anche contribuzione presso le altre gestioni indicate nella Legge n° 228/12 (gestione separata, forme sostitutive ed esclusive dell'A.G.O.), trova applicazione il cumulo ivi previsto.

Nel messaggio viene chiarito, inoltre, che resta operante, in alternativa, la possibilità per gli interessati di chiedere, ove ne ricorrano le condizioni, la pensione di inabilità in totalizzazione o con il computo previsto per gli iscritti alla Gestione separata o con il cumulo di cui al D.Lgs. n° 184/97.

CONTESTUALE DIRITTO A PENSIONE NELL'A.G.O. LAVORATORI DIPENDENTI E IN UNA DELLE GESTIONI LAVORATORI AUTONOMI

L'INPS ha ricordato che nei confronti degli assicurati che facciano valere contribuzione versata in più gestioni l'art. 20, Legge n° 613/65, al 2° comma, dispone che in favore dell'assicurato o dei suoi superstiti si liquida la pensione prevista dalle norme che disciplinano l'A.G.O. per I.V.S. quando tutti i requisiti di legge risultino perfezionati, nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni dei lavoratori autonomi.

Peraltro l'Istituto ha fornito istruzioni nell'ipotesi in cui alla data della domanda di pensione tutti i requisiti risultino perfezionati sia nell'A.G.O. dei lavoratori dipendenti con la sola contribuzione versata in tale gestione, sia in una gestione dei lavoratori autonomi con il cumulo di tutta la contribuzione versata in più gestioni, riconoscendo la facoltà per l'interessato di chiedere la liquidazione della prestazione in una gestione diversa. Tale

liquidazione deve essere effettuata solo su espressa richiesta dell'interessato (circ. Inps n° 36 del 1990 p. 13 (*), n° 54 del 1991 p. 4 (**)) e supplemento agli atti ufficiali di luglio 1992, parte II).

Allo stesso modo, nel caso di trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia che, come noto, opera d'ufficio al compimento dell'età ed in presenza dei relativi requisiti ai sensi dell'art 1, comma 10, Legge n° 222/84 (***) , l'Istituto con messaggio n° 12389/93 ha chiarito che il predetto principio deve ritenersi operante, oltre che nei casi in cui i requisiti richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia risultino perfezionati nella stessa gestione a carico della quale è stato liquidato l'assegno di invalidità, anche nei casi in cui risultino perfezionati in una gestione diversa. Con lo stesso messaggio l'INPS ha inoltre precisato che il criterio in questione trova di norma applicazione su richiesta degli interessati, in quanto non è ipotizzabile la rilevazione in via automatica dei casi in cui si possa procedere alla trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia in una gestione assicurativa diversa.

Tanto premesso, l'Istituto ha precisato che la domanda dell'interessato è ammissibile fino alla data di liquidazione del trattamento pensionistico.